

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1027)

DISEGNO DI LEGGE

approvato in un nuovo testo unificato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 19 febbraio 1960 (V. Stampati nn. 74, 169 e 1350)

d'iniziativa dei deputati JACOMETTI, RAFFAELLI, MOSCATELLI, BARBIERI Orazio e PIGNI (74); dei deputati BONOMI, TRUZZI FRANZO, GRAZIOSI, SODANO, BOLLA, MONTE, SAMMARTINO, SCHIAVON, STELLA, VIALE e BALDI (169); e dei deputati SPADAZZI, LEONE Raffaele, MATTARELLI Gino, LIMONI, DE MARSANICH, CRUCIANI, ROMANO Bruno, ANGRISANI, DELFINO, BIGNARDI, ROMUALDI e SIMONACCI (1350)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 25 FEBBRAIO 1959

Modifica del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in merito alla vendita di bevande analcoliche ed alcoliche

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« In ciascun comune o frazione di comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevanda alcolica sino a 21 gradi non può superare il rapporto di 1 per 250 abitanti.

La predetta disposizione non si applica al proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi.

Le limitazioni stabilite in questo articolo non impediscono che possa essere concessa la licenza all'avente causa, per atto tra vivi o a causa di morte, da un esercente debitamente autorizzato, purchè l'avente causa provi l'effettivo trapasso dell'azienda.

In ciascun comune o in ciascuna frazione di comune il numero delle autorizzazioni previste dall'articolo 89 non può superare il rapporto di 1 per 1.000 abitanti ».

Art. 2.

L'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 10 luglio 1947, n. 705, è sostituito dal seguente:

«Non sono compresi nel rapporto limite di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, gli enti collettivi ed i circoli privati che svolgono attività assistenziale e ricreativa limitatamente ai propri soci anche se non aderenti ad organizzazioni di carattere nazionale.

Negli spacci predetti è, però, vietata — salvo speciale autorizzazione — la vendita delle bevande contenenti più del 21 per cento del volume in alcool ».

Art. 3.

Con le limitazioni di cui all'articolo 1 della presente legge ed esclusivamente per le bevande che hanno contenuto in alcool inferiore al 21 per cento del volume, possono avere l'autorizzazione alla vendita anche gli esercizi in cui si consumano cibi caldi o freddi ed i posti di ristoro.